TESTO UNICO VIGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, RELATIVE ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO

Art. 230

Composizione del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione e' composto:

a) dal presidente;

b) da due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

c) da due rappresentanti del dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, competente in materia di spettacolo;

d) da un rappresentante del Ministero del tesoro;

e) dal direttore;

f) da due rappresentanti del collegio dei docenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza; in caso di parita' di voti prevale il voto del presidente. Il Consiglio di amministrazione viene nominato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, dura in carica tre anni e puo' essere confermato. Le funzioni di tutti i componenti del Consiglio di amministrazione sono gratuite.

Versione in vigore dal 3 giugno 1994, non più in vigore dal 28 giugno 2003 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado
Estremi	Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Parte	II — Ordinamento scolastico
Titolo	VI — Istruzione artistica
Capo	III — Accademie nazionali di arte drammatica e di danza
Sezione	I — Accademia nazionale di arte drammatica
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-vigenti-in-materia-di-istruzione-relative-alle-scuole-di/art-230-composizione-del-consiglio-di-amministrazione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it